

Legge regionale 29 gennaio 1985 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

Art. 66

Anticipazione spese vitto vigili del fuoco

Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.

Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.

Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1985 il recupero di pari importo - ai sensi del secondo comma del suddetto articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7 - sul capitolo 911 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.